



CAPITOLATO SPECIALE

PER L'INCARICO QUINQUENNALE DI RESPONSABILE DEL

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL

D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II. COMPRESIVO DEL SERVIZIO DI

SUPPORTO IN MATERIA DI SICUREZZA E DELLA

REDAZIONE/AGGIORNAMENTO DEI DOCUMENTI DI

VALUTAZIONE RISCHI SPECIFICI



ADAMELLO BRENTA GEOPARK
Madonna di Campiglio (Tn)
8th INTERNATIONAL CONFERENCE
ON **UNESCO** GLOBAL GEOPARKS
8-14 SEPTEMBER 2018



EUROPEAN CHARTER
FOR SUSTAINABLE TOURISM IN
PROTECTED AREAS



AdameLlo Brenta
Geoparco mondiale
UNESCO



SOCIO
SOSTENITORE

il Parco per un mondo migliore



ARTICOLO 1

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dell'incarico quinquennale di responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. comprensivo del servizio di supporto in materia di sicurezza e della redazione/aggiornamento dei documenti di valutazione rischi specifici.

Il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (D.lgs. n. 81/08 come integrato con D.lgs. n. 106/2009 e ss.mm. che ha raccolto e modificato quanto disciplinato dal D.lgs. 626/94 e dal D.lgs. 494/96), ha dato pratica attuazione, anche in Italia, alla normativa comunitaria in materia di miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori.

Tale normativa prevede una serie di obblighi in capo al datore di lavoro, la cui violazione o inosservanza comporta pesanti sanzioni penali ed amministrative. Per la Pubblica Amministrazione tali obblighi cadono in capo ai dirigenti ai quali spettano poteri di gestione.

L'art. 75 della l.p. 3 aprile 1997, n. 7 c.2, prevede che i datori di lavoro individuati dall'articolo 2, comma 1 lettera b) del Decreto legislativo n. 81 del 2008, per svolgere i compiti spettanti al servizio di prevenzione e protezione e per svolgere la sorveglianza sanitaria, si avvalgono di soggetti esterni all'amministrazione in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente.

L'Ente ha rilevato la necessità di procedere con una gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. (codice dei contratti pubblici) per affidare l'incarico quinquennale di responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. comprensivo del servizio di supporto in materia di sicurezza e della redazione/aggiornamento dei documenti di valutazione rischi specifici, avvalendosi, quale sistema di negoziazione per lo svolgimento della procedura della gara in oggetto, del *Sistema Informatico*, di cui all'art. 23, comma 6, del D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg., messo a disposizione dalla Provincia Autonoma di Trento.



ARTICOLO 2

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA'

L'incarico riguarda le attività svolte dai dipendenti dell'Ente Parco Naturale Adamello Brenta inseriti nella pianta organica dell'Ente stesso, e dai dipendenti con contratto integrativo provinciale di lavoro, di natura privatistica, per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, all'interno del quale rientrano oltre che gli operai addetti alla manutenzione del territorio anche gli operatori che svolgono attività promozionali di informazione, di didattica e di educazione ambientale, nonché attività di supporto alla ricerca scientifica svolta nell'ambito delle attività istituzionali dell'Ente Parco.

Il numero di dipendenti della stazione appaltante alla data del 30.06.2020 è così suddiviso:

- 23 dipendenti con contratto pubblico (pianta organica);
- 10 dipendenti con contratto a **tempo indeterminato** di natura privatistica, di cui 4 addetti alla manutenzione del territorio e all'attività presso la falegnameria sita in loc. Pesort a Spormaggiore (durante il solo periodo invernale) e 6 addetti alle attività promozionali di informazione, di didattica e di educazione ambientale, nonché attività di supporto alla ricerca scientifica svolta nell'ambito delle attività istituzionali dell'Ente Parco;
- 37 dipendenti con contratto a **tempo determinato** di natura privatistica, di cui 31 addetti alla manutenzione del territorio e delle Case del Parco e 6 addetti alle attività promozionali di informazione, di didattica e di educazione ambientale, nonché attività di supporto alla ricerca scientifica svolta nell'ambito delle attività istituzionali dell'Ente Parco;
- 60 dipendenti (circa) con contratto a **tempo determinato** di natura privatistica, addetti al servizio mobilità sostenibile (parcheggiatori) e alle attività promozionali di informazione (presidio Case del Parco);

Per svolgere le attività di propria competenza l'Ente Parco dispone di luoghi di lavoro centrali e periferici, più precisamente:

- Sede legale - in via Nazionale, 24 38080 Strembo;
- Casa del Parco Lago Rosso – loc. Lago di Tovel;
- Casa del Parco Fauna – loc. Pracul Valdaone;
- Casa del Parco Flora e Area Natura Rio Bianco - Stenico
- Casa del Parco C'era una volta... - San Lorenzo Dorsino



- Casa Natura Villa Santi – Tre Ville (fraz. Montagne)
- Casa del Parco Acqua Life – Spiazzo
- Casa del Parco Geopark – Carisolo
- Casina e stallone loc. Valagola
- Foresteria Pesort – Loc. Pesort Spormaggiore
- Punto Info e Foresteria – Sant’Antonio di Mavignola
- Punto Info Breguzzo – Sella Giudicarie
- Punto Info Ponte Rosso – Loc. Val Genova
- Punto Info Ponte Verde – Loc. Val Genova
- Punto Info Val di Fumo – Loc. Bissina
- Punto Info Val Algone – Loc. Val Algone
- Falegnameria - Loc. Pesort Spormaggiore
- Magazzino operai squadra Val Rendena - Strembo
- Magazzino operai squadra Giudicarie Esteriori - Stenico
- Magazzino operai squadra Val di Non – Ville d’Anaunia
- Magazzino operai squadra Val del Chiese - Breguzzo
- Magazzino operai squadra Manutenzione Case – Spiazzo

La Stazione appaltante mette, inoltre, a disposizione per i propri turisti strutture adibite a servizi igienici dislocati nelle valli con forte presenza turistica, più precisamente:

- Servizi igienici in loc. Bedole – Val Genova
- Servizi igienici in loc. Ponte Rosso – Val Genova
- Servizi igienici in loc. Diga – Val Genova
- Servizi igienici in loc. Bissina – Val di Fumo
- Servizi igienici presso parcheggio Lago – Val di Tovel
- Servizi igienici presso Area Natura Rio Bianco - Stenico

La Stazione Appaltante, inoltre, dispone di alcune **basi logistiche** localizzate all’interno del territorio del Parco che rivestono una funzione di supporto agli operatori per la gestione della mobilità organizzata nelle principali Valli del Parco ed agli operai del Parco. Alcune di queste sono concesse in comodato da parte di Enti Comunali.



La Stazione appaltante si riserva la facoltà di modificare l'estensione e/o il numero delle sedi e/o il numero dei lavoratori e l'appaltatore si impegna ad espletare le prestazioni richieste nel Capitolato Speciale d'Appalto per le eventuali maggiori superfici e/o il maggior numero di immobili e/o un maggior numero di lavoratori, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) delle quantità iniziali, agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto.

L'appaltatore deve garantire, nel rispetto della vigente normativa e ottemperando alle condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, tutte le attività a carico del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione previste dal D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., in particolare dall'art. 33, le quali consistono in:

- individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure di sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base di specifico studio dell'organizzazione aziendale, al fine dell'elaborazione dell'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ai sensi degli artt.17 e 28 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'art. 28, comma 2, del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e i sistemi di controllo di tali misure;
- elaborare le procedure di sicurezza, per le varie attività dell'Ente;
- proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'art- 35 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 36 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

Il servizio di RSPP deve essere svolto da persona fisica, nominativamente indicata in sede di presentazione dell'offerta, in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 32 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

Per l'espletamento delle prestazioni tecniche e di supporto relative al servizio oggetto di affidamento devono essere destinati dall'appaltatore un minimo di 2 dipendenti/collaboratori, nominativamente indicati in sede di offerta, in possesso almeno del titolo di studio di scuola media superiore e dotati di caratteristiche e formazioni professionali idonee, i quali operano in ogni momento sotto la supervisione e sotto la responsabilità dell'appaltatore.

In caso di sostituzione di tali figure durante l'esecuzione del contratto devono subentrare, previa autorizzazione della stazione appaltante, figure almeno in possesso dei medesimi requisiti.



Il servizio oggetto di affidamento prevede in dettaglio le seguenti attività:

- 1. ANALISI PROPEDEUTICA:** verifica della corretta gestione degli adempimenti previsti, in capo all'Ente Parco, dal D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e dagli altri dispositivi normativi vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- 2. AGGIORNAMENTO DOCUMENTAZIONE:** implementazione e revisione/aggiornamento dei Documenti di valutazione dei rischi, di cui agli artt. 17 e 28 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
- 3. FORMAZIONE/INFORMAZIONE e ADDESTRAMENTO:**
 - aggiornamento annuale del Piano di informazione, formazione/aggiornamento ed addestramento;
 - collaborazione con il datore di lavoro nella valutazione e definizione dei programmi informativi, formativi ed addestrativi ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
 - attività di informazione, formazione/addestramento ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
- 4. ASSISTENZA SPECIALISTICA:**
 - collaborazione con il datore di lavoro e con i preposti nella valutazione e gestione di eventuali malattie professionali e/o infortuni gravi nell'ambito di procedimenti penali/civili conseguenti a eventuali infortuni/malattie professionali;
 - cura delle relazioni con gli Organi di vigilanza e controllo nonché assistenza/supporto tecnico al datore di lavoro e ai dirigenti prevenzionistici in occasione di eventuali contenziosi, sopralluoghi o ispezioni degli stessi o di altre Autorità preposte;
 - partecipazione alle consultazioni in materia di tutela e salute e sicurezza sul lavoro e alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e ad altre riunioni inerenti la tutela e salute della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- 5. SORVEGLIANZA SANITARIA:** individuazione e proposta alla stazione appaltante di un medico competente in possesso dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'art. 38 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.. che verrà nominato direttamente dall'Ente Parco.
Ai sensi dell'art. 41 commi 1 e 2 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. la sorveglianza sanitaria dei dipendenti dell'Ente Parco prevede:
 - visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;



- visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute;
- visita medica in occasione del cambio della mansione;
- visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

Il medico competente nell'esercizio della Sua attività potrà:

- avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti individuati dalla Stazione Appaltante;
- disporre, nell'ambito degli accertamenti sanitari di Sua competenza, ulteriori indagini diagnostiche e gli accertamenti biologici mirati al rischio.

6. ASSISTENZA GENERALE:

- verifiche ispettive presso i luoghi di lavoro, eventualmente congiunto con il medico competente, alla presenza del responsabile di settore/cantiere;
- servizio di newsletter dedicato al tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e accessibilità da parte dei componenti della stazione appaltante a banche dati normative e tecniche aggiornate nel campo ambientale e della sicurezza;
- assistenza telefonica e/o tramite posta elettronica per la gestione/risoluzione delle problematiche inerenti la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- verifica annuale del registro infortuni e predisposizione di una specifica analisi statistica degli eventi infortunistici da discutere in sede di riunione periodica;
- assistenza al datore di lavoro nella designazione dei dipendenti incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso, e, comunque, di gestione dell'emergenza, verificando la loro adeguata e specifica formazione ed il relativo aggiornamento periodico;
- consulenza nella scelta dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e degli interventi alla fonte, dell'abbigliamento da lavoro e di nuovi prodotti da impiegare sui luoghi di lavoro, nonché nella scelta di nuove macchine/attrezzature e nell'adeguamento di quelle esistenti.



7. VALUTAZIONE RISCHI SPECIFICI (aggiornamento documenti):

- **analisi dei rischi per attività;**
- **valutazione dei rischi in riferimento ai requisiti di sicurezza delle macchine e attrezzature di Lavoro**, redatto ai sensi dell'art. 70, comma 2 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.; tale documento è da aggiornare in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al gradi di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità;
- **valutazione dei rischi relativi alle caratteristiche degli Ambienti di Lavoro** (Titolo II del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.), da aggiornare in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al gradi di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità;
- **valutazione del rischio da Agenti fisici** (esposizione e a radiazioni ottiche naturali da attività all'aperto);
- **valutazione dei rischi da esposizione dei lavoratori agli Agenti Biologici** (art. 271 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.);
- **valutazione del rischio da utilizzo di Videoterminali** (titolo VII del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.);
- **valutazione del rischio da esposizione al rumore** (capo II, titolo VIII del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.);
- **valutazione del rischio da esposizione a vibrazioni** (capo III, titolo VIII del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.);
- **sostanze pericolose** (capo I e II, titolo IX del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.);
- **analisi dei rischi stress lavoro correlato** ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- **valutazione del rischio antincendio e Piano di Emergenza** redatto ai sensi del D.M 10 marzo 1998 e dell'art. 28 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., da aggiornare in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al gradi di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità (strutture Ente Parco);



- **valutazione dei rischi da movimentazione manuale dei carichi** (Titolo VI del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.), da aggiornare in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità (cantieri squadre operai Ente Parco);
- **implementazione e revisione del Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali** (DUVRI) (art. 26, comma 3 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.);
- **implementazione e revisione del Piano di Sicurezza Operativo** (P.O.S.) (art. 96, comma 1 lett.g. del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.).

Tutte le attività sopracitate devono essere avviate, svolte ed eseguite dall'appaltatore secondo le direttive e la programmazione nonché nei termini che saranno concordati ed approvati dalla Stazione Appaltante.

Sono esclusi dall'importo posto a base di gara i seguenti costi:

- visite mediche (prima visita medica, verifica assenza tossico dipendenza, spirometria, audiometria, esame visiotest, ecc..)
- ulteriori visite mediche richieste espressamente dalla Stazione Appaltante;
- formazione dei lavoratori o datore di lavoro;

ARTICOLO 3

OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio di consulenza, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al presente capitolato speciale d'appalto.
2. La stipulazione dell'incarico equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione dell'incarico da parte dell'appaltatore equivalgono altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.



ARTICOLO 4

OBBLIGHI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE

1. La stazione appaltante deve fornire all'appaltatore gli elementi e le informazioni contemplate dal D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e quant'altro necessario all'espletamento delle attività elencate nel presente Capitolato;
2. La stazione appaltante mette a disposizione dell'appaltatore, un referente interno per facilitare lo svolgimento della prestazione.

ARTICOLO 5

NORME CHE REGOLANO L'INCARICO E CRITERI INTERPRETATIVI

1. Le norme di riferimento per il servizio in oggetto sono, in via principale:
 - a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 *“Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”*;
 - b) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 *“Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”* e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. *“Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento”*;
 - c) il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabili nell'ordinamento provinciale;



- d) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
 - e) la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
 - f) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
 - g) la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
 - h) le norme del codice civile;
 - i) gli Accordi di Conferenza Stato-Regioni/Province autonome in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. nel caso in cui una o più previsioni dell'incarico dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito dell'incarico stesso.
 3. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni dell'incarico risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente incarico conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

ARTICOLO 11

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'INCARICO

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale dell'incarico:
 - il capitolato speciale d'appalto;
 - l'offerta economica dell'appaltatore;
2. ai sensi dell'art. 39ter della legge provinciale 19 luglio 1990, n.23 e ss.mm., l'incarico sarà stipulato per scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, ai sensi dell'art. 15, comma 3 della medesima legge provinciale.



ARTICOLO 6

DURATA DEL CONTRATTO

1. Il servizio avrà durata quinquennale con inizio a partire dal 01 settembre 2020 e scadenza il 31 agosto 2025.
2. In caso di scadenza naturale o anticipata del contratto, in base agli articoli del presente Capitolato Speciale d'Appalto, l'appaltatore si impegna ad assicurare la propria collaborazione, per un periodo massimo di 60 giorni, al graduale passaggio delle competenze al nuovo appaltatore o alla stessa amministrazione.

ARTICOLO 7

IMPORTO DELL'INCARICO

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende quello offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio. Il prezzo del servizio quindi è da intendersi come invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità e comprensivo di tutto quanto necessario, per fornire le prestazioni richieste, compiute in ogni loro parte.
2. Il corrispettivo indicato in sede di gara e i relativi prezzi non potranno comunque subire alcuna variazione.

ARTICOLO 8

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DELL'INCARICO

1. Il Responsabile del Procedimento è il dott. Cristiano Trotter che svolge anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto.



ARTICOLO 9

AVVIO DELL'ESECUZIONE DELL'INCARICO

1. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione dell'incarico. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione dell'incarico.

ARTICOLO 10

DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'APPALTATORE

1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'appaltatore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione dell'incarico e preventivamente approvata dalla Stazione appaltante.
2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione dell'incarico lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 11

MODALITA' DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE DEL COMPENSO

1. La Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore, con rate semestrali, ad avvenuta prestazione ed entro 30 giorni dall'emissione del relativo documento fiscale.
2. La ditta è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati. Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura che dovranno essere intestate ed inviate trimestralmente a: Parco Naturale Adamello Brenta – info@pec.pnab.it. I pagamenti saranno effettuati, tramite il servizio di tesoreria, solo dopo il controllo di regolarità delle fatture e della regolarità del servizio, sul conto corrente indicato dal Fornitore. Si ricorda l'obbligo per le PA della fattura elettronica, nella quale dovranno essere inseriti il codice univoco ufficio UFKQER, la base imponibile e l'IVA (evidenziando il richiamo dell'art.



17ter del DPR 633/72); quest'ultima verrà versata direttamente all'erario dello scrivente. Con riferimento alla compilazione della fattura elettronica i campi:

- esigibilità IVA: dovrà essere valorizzato con "S";
- il totale documento dovrà recare sia la somma di imponibile che di IVA;
- il totale da pagare dovrà riportare il solo valore dell'imponibile.

Nei prezzi contrattuali si intende compresa e compensata, senza eccezione, ogni materia e spesa che si renda necessaria per l'esecuzione del contratto, anche quando tali oneri non siano esplicitamente o completamente dichiarati nell'offerta economica presentata. I prezzi si intendono offerti dalla Ditta aggiudicataria proposti in base a calcoli di sua convenienza, sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità anche di forza maggiore, o straordinaria, per tutta la durata del contratto.

3. I pagamenti sono disposti previo accertamento della regolare esecuzione secondo le modalità previste dall'art. 31 della l.p. n. 23/1990, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel presente capitolato;
4. In conformità all'art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (*conversione con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali assicurativi;
5. Per quanto riguarda le modalità di emissione delle fatture e di trasmissione delle stesse si rimanda a quanto disposto dalla normativa sulla fattura elettronica (l. n. 244 del 24.12.2007);

ARTICOLO 12

CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DELL'INCARICO

1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica;



2. la stazione appaltante evidenzia le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l’appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere;
3. la stazione appaltante si riserva infine, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere l’incarico.

ARTICOLO 13

DIVIETO DI CESSIONE DELL’INCARICO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DALL’INCARICO

É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016 e dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

ARTICOLO 14

SUBAPPALTO

Il Parco Naturale Adamello Brenta fa espresso divieto all’Impresa affidataria di subappaltare in tutto o in parte il servizio oggetto del presente Capitolato o di cedere in tutto o in parte il contratto che ne deriva.

ARTICOLO 15

TUTELA DEI LAVORATORI

1. L’appaltatore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti;
2. L’appaltatore solleva da ogni e qualsiasi responsabilità l’Ente Parco Naturale Adamello Brenta in dipendenza della mancata osservanza dell’impegno di cui al precedente comma, con particolare riferimento al puntuale e conforme pagamento di quanto di spettanza del personale dipendente, nonché del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi.



ARTICOLO 16

ELEZIONE DI DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nell'incarico.

ARTICOLO 17

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il "Regolamento") stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.

▪ FONTE DEI DATI PERSONALI

I dati personali sono raccolti presso il PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA, e presso registri, elenchi e banche dati detenuti da amministrazioni pubbliche e presso l'Interessato.

▪ FINALITA' DEL TRATTAMENTO

Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento.

Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consenta l'identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali.

Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito indichiamo specificamente le finalità del trattamento (cioè gli scopi per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati), nonché la relativa base giuridica (ovvero la norma di legge – nazionale o comunitaria – o di regolamento, che consente il trattamento dei Suoi dati):

per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento) e, in particolare, per espletare, in funzione di stazione appaltante, in modalità telematica, le procedure di gara di servizi e forniture



volte all'individuazione dei soggetti aggiudicatari, ivi comprese le attività di verifica dei requisiti e l'eventuale attività precontenziosa e contenziosa, ai sensi e per gli effetti delle norme in materia di contratti pubblici, tra le quali si riportano i seguenti riferimenti principali: d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante il Codice dei contratti pubblici; l.p. 9 marzo 2016, n. 2, di recepimento da parte della Provincia autonoma di Trento delle direttive europee 26 febbraio 2014, n. 2014/23/UE e n. 2014/24/UE; l.p. 19 luglio 1990, n. 23 e relativo regolamento di attuazione; l.p. 10 settembre 1993, n. 26 recante la legge provinciale sui lavori pubblici e relativo regolamento di attuazione.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse (quali, ad esempio, attività di controllo e consultive); il rifiuto al conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità.

Per massima chiarezza, precisiamo che, essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è quindi necessario il consenso al trattamento di tali dati personali.

▪ **MODALITA' DEL TRATTAMENTO**

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi.

I dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra.

▪ **COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI**

Informiamo che i dati saranno comunicati

1. alle seguenti categorie di destinatari:

- interessati al procedimento che propongono istanza di accesso
- soggetti pubblici interpellati nell'ambito delle verifiche inerenti la procedura di gara

per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico, o connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento, Direttore del Parco Naturale Adamello Brenta, dott. Cristiano Trotter e indicati al precedente paragrafo "Finalità del trattamento".

Pertanto, il conferimento dei dati personali è obbligatorio; il rifiuto alla comunicazione dei dati comporterà l'impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità;



2. solo nell'eventualità in cui si verifichi la fattispecie, alle seguenti categorie di destinatari:

Autorità nazionale Anticorruzione – ANAC; Procura della Repubblica competente; Guardia di Finanza; Collegio degli Ispettori, **per l'adempimento degli obblighi di legge** al quale è soggetto il Titolare e indicati nella normativa citata al precedente paragrafo 13.3 Pertanto, il conferimento dei dati personali è obbligatorio.

I dati personali saranno diffusi ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di pubblicità, trasparenza e anticorruzione in particolare al D.lgs. n. 50 del 2016, al D.lgs. n. 33 del 2013, alla l.p. n. 4 del 2014 e alla l.p. n. 2 del 2016.

▪ **TRASFERIMENTO EXTRA EU**

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

▪ **PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI**

In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, in relazione al raggiungimento delle finalità del trattamento, comunichiamo che il periodo di conservazione dei dati personali, come previsto nel "massimario di scarto", è:

- illimitato per i dati diversi da quelli compresi nelle "particolari categorie";
- illimitato per i dati relativi alle condanne penali/reati, in quanto facenti parte della pratica pre e contrattuale, dalla raccolta dei dati stessi.

Il titolare conserva i dati per le finalità di archiviazione per obbligo di legge (art. 15 della L.P. 23/90) in quanto conserva nella pratica contrattuale anche gli adempimenti inerenti alle procedure selettive del contraente.

▪ **DIRITTI DELL'INTERESSATO**

L'interessato potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento.



In base alla normativa vigente potrà chiedere l'accesso dei propri dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15); qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l'integrazione (art. 16); se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei Suoi dati (art. 21), richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18).

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Direttore del Parco comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora venga richiesto, il Titolare provvederà a comunicare i destinatari.

In ogni momento, inoltre, ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo.

ARTICOLO 18

OBBLIGHI ASSICURATIVI

La Società aggiudicataria si impegna a stipulare idonea polizza per la responsabilità civile verso terzi, precisando che il massimale della polizza deve rispettare la normativa vigente, e in particolare i decreti attuativi della direttiva 2005/14/CEE. La Società aggiudicataria si impegna a tenere sollevato l'Ente da tutti i danni diretti e indiretti che possano verificarsi in dipendenza dell'esercizio del servizio di cui all'oggetto.

ARTICOLO 19

PENALI

Qualora nel corso dell'esecuzione non sia garantito il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali o si siano verificati degli inadempimenti o delle inefficienze nella gestione dello stesso, il direttore dell'esecuzione chiede, con nota scritta, il ripristino delle condizioni contrattuali e l'immediato espletamento delle necessarie azioni correttive che devono essere intraprese dalla Ditta aggiudicataria entro e non oltre 3 (tre) giorni naturali e consecutivi da quello di formulazione della segnalazione.



Per ritardi non giustificati e non giustificabili nell'espletamento delle forniture, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, l'Ente Parco potrà irrogare, previa contestazione alla Ditta aggiudicataria, una penale giornaliera pari a 1/1000 del contratto complessivo offerto.

ARTICOLO 20

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal contratto, dandone preavviso alla controparte almeno 30 giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Nel caso di esercizio della facoltà di recesso da parte della Ditta, il compenso dovuto a quest'ultima verrà rideterminato dall'Ente Parco in base all'attività effettivamente svolta dallo stesso fino alla data in cui il recesso ha avuto esecuzione.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo in materia di recesso, le Parti fanno rinvio agli artt. 2227 e 2237 del Codice Civile.

L'Ente Parco si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il presente contratto per inadempimento della controparte, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, qualora riscontri la violazione degli obblighi di qualsiasi tipo da parte della ditta.

ARTICOLO 21

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per quanto non espressamente stabilito o contemplato nel presente Contratto Speciale d'Appalto si applicheranno le norme del Codice Civile e le altre leggi vigenti nella materia oggetto del presente atto.

Le eventuali controversie inerenti l'interpretazione e l'esecuzione dell'incarico, da presentarsi comunque sempre per iscritto e quale che sia la natura tecnica, giuridica od amministrativa, nessuna esclusa, saranno possibilmente definite in via bonaria.

Il ricorso all'arbitrato potrà avvenire unicamente in virtù di sottoscrizione di specifico compromesso arbitrale.

Qualora una delle parti non sottoscriva tale compromesso, la controversia verrà decisa dalla competente autorità giudiziaria del Foro di Trento.



ARTICOLO 22

OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..

L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:

“Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

- L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito dell'incarico sottoscritto con il Parco Naturale Adamello Brenta, identificato con il CIG n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

- L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione al Parco Naturale Adamello Brenta della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

- L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto al Parco Naturale Adamello Brenta (...).”.

1. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
2. la stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto;
3. le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante



deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche;

4. nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) n.

ARTICOLO 23

OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITA'

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

ARTICOLO 24

SPESE CONTRATTUALI

L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.



ARTICOLO 25

DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 26

NORMA DI CHIUSURA

L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.